

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 5-2991

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - DD.GG.RR. n. 53-12582/2009 e n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà di ILSA s.r.l. nei Comuni di Bosio, Lerma, Casaleggio Boiro per il periodo 2020-2030. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Piano Forestale Regionale e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

- a) al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
- b) al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA; in particolare il comma 2 lett b) punto 2 stabilisce che, nel caso in cui, per superfici rientranti in Rete Natura 2000, siano proposti Piani dalla Regione Piemonte, dall'ente gestore o da proprietari privati, devono essere adottati dal competente organo del solo ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza, mentre il comma 5 riguarda l'espressione del giudizio di incidenza, in capo all'Ente gestore o alla struttura regionale competente in materia;
- c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
- d) al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

4) la D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 approva le indicazioni metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati per la loro approvazione ai competenti uffici regionali fino alla data del 31 agosto 2016;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati ai competenti uffici regionali per la loro approvazione dalla data del 1° settembre 2016;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che all’art. 6, comma 4, lett. c-bis) esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica “*i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni*”.

Tenuto conto che:

- 1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":
 - istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;
 - prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,
 - dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997,
 - dispone sui contenuti e competenze per la redazione e approvazione dei Piani di Gestione delle aree della rete Natura 2000. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti;
- 2) con DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 è stata approvata la 1^a variante al Piano d’Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Le indicazioni contenute nel Piano d’Area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione; il Piano ha validità a tempo indeterminato e a esso possono essere apportate periodiche modifiche. Come specificato nella sua Relazione tecnico-illustrativa, il Piano svolge la funzione di Piano di gestione dell’allora Sito di Importanza Comunitaria “Capanne di Marcarolo” (Cod. IT1180026) (ora ZSC/ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo).
- 3) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L’articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree *"identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco"*;
- 4) con D.G.R. n. 36-13220 del 8 febbraio 2010 la gestione della ZSC/ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo è stata delegata all’Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese;
- 5) con D.G.R. n. 6-4745 del 9 marzo 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1180026 Capanne di Marcarolo. L’art. 12, comma 4, lett. i) vieta; *“il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del Piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore”*.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) l'allora Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (ora Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese) ha trasmesso al Settore regionale competente in materia di foreste la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà della Società Agricola ILSA s.r.l. nei Comuni di Bosio, Lerma, Casaleggio Boiro con nota prot. ricevimento n. 31800 del 15 giugno 2015, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale e dell'art. 11 della l.r. 4/2009. La proposta, come da documentazione agli atti del suddetto Settore, risulta composta da:

- Relazione tecnica,
- Descrizioni particellari,
- Prelievo e normalità di cedui, fustaie e generale,
- Carta degli habitat in scala 1:5.000,
- Carta forestale in scala 1:5.000,
- Carta dei tipi strutturali in scala 1:5.000,
- Carta delle compartimentazioni in scala 1:5.000,
- Carta degli interventi, priorità e viabilità in scala 1:5.000,
- Carta sinottico catastale in scala 1:5.000;

Gli elaborati venivano accompagnati dal decreto di adozione del Piano da parte dell'allora Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, valutata la non assoggettabilità dello stesso alla Procedura per la Valutazione di incidenza (decreto n. 34 del 11 giugno 2015);

2) il Settore Foreste ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 9659 del 1 marzo 2016, formulata sulla base delle osservazioni trasmesse da Ipla spa il 4 agosto 2015 e confermate il 16 settembre 2015. Il Settore regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali con nota prot. n. 51832 del 13 ottobre 2015 ha comunicato al Settore regionale competente in materia di foreste la compatibilità del Piano con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie interessate;

3) Come richiesto nella nota della struttura regionale competente citata al precedente punto 2, la Società Agricola ILSA s.r.l. ha trasmesso al Settore Foreste i nuovi elaborati revisionati con nota prot. ric. n. 3925 del 25 gennaio 2018;

4) il Settore Foreste ha richiesto ulteriori modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 40784 del 13 settembre 2019 formulata sulla base delle osservazioni trasmesse da Ipla spa il 5 marzo 2019, prot. ric. n. 10959, e dall'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese in data 27 febbraio 2019, prot. ric. n. 9785;

6) La Società Agricola ILSA s.r.l. ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati con nota prot. ric. n. 74790 del 11 agosto 2020;

7) il Piano Forestale Aziendale delle superfici di proprietà di ILSA s.r.l. nei Comuni di Bosio, Lerma, Casaleggio Boiro riguarda complessivamente 270 ettari, dei quali 198 boscati e 94 a gestione forestale attiva;

8) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

a) ricadono nella ZSC/ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo. L'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese ha confermato, con nota prot. ric. n. 109373 del 13 novembre 2020, che l'assoggettamento del Piano Forestale Aziendale proposto da ILSA S.r.l. alla Procedura

per la Valutazione di Incidenza (DIR. 92/43/CEE art. 6, c. 3; DPR 120/2003, art. 5; L.R. n. 19/2009, art. 43) non è necessario;

b) non comprendono boschi da seme inseriti nel registro dei materiali di base della Regione Piemonte;

c) non comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA;

d) il Piano non individua una compresa silvo-pastorale né viene fatto cenno al pascolo in bosco;

9) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-12582 del 16 novembre 2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa. I riferimenti regolamentari sono coerenti con il Regolamento forestale vigente;

10) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

11) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di dieci anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.R. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2029/2030 (31 agosto 2030);

12) il piano forestale in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale con le seguenti prescrizioni, condivise anche dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese con nota ric. n. 109373 de 13 novembre 2020 ai fini della la conservazione delle specie e degli habitat oggetto di tutela nel Sito interessato:

a. nell'attuazione dello stesso, occorre tenere presente che le Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 sono sovraordinate, motivo per il quale occorre prevedere l'applicazione dei parametri tecnici e normativi quivi forniti. Per quanto non esplicitamente trattato dal dettato normativo delle Misure di conservazione Sito specifiche occorre fare riferimento alle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e al Regolamento forestale;

b. le norme del Piano d'area e delle Misure di Conservazione che trattano di matricinatura, espressa in numero di piante/ha da rilasciare, non trovano applicazione nel Piano forestale in quanto trattasi di boschi a governo misto. Pertanto gli interventi previsti nella compresa a governo misto dovranno attenersi al rilascio minimo di copertura pari al 40% e all'estensione massima delle tagliate pari 3-5 ha;

c. il pascolo in bosco è sempre vietato, indipendentemente dalle categorie e dalle strutture forestali presenti.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle superfici di proprietà di ILSA s.r.l. nei Comuni di Bosio, Lerma, Casaleggio Boiro, nel rispetto delle suindicate prescrizioni, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i.(di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009, il Piano Forestale Aziendale delle superfici di proprietà di ILSA s.r.l. nei Comuni di Bosio, Lerma, Casaleggio Boiro, riguardante complessivamente 270 ettari, dei quali 198 boscati e 94 a gestione forestale attiva.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 10 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2029/2030 (31 agosto 2030);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 - Relazione tecnica,

02 – Descrizioni particellari,

03 – Elenco particelle forestali / catastali

04 – Carta forestale in scala 1:10.000,

05 – Carta degli habitat in scala 1:5.000,

06 – Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,

07 – Carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,

08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità in scala 1:10.000,

09 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

4) di disporre che l'attuazione del Piano Forestale Aziendale sia realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. applicazione dei parametri tecnici e normativi forniti dalle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026. Per quanto non esplicitamente trattato dal dettato normativo delle Misure di conservazione Sito specifiche, occorre fare riferimento alle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e al Regolamento forestale;

b. gli interventi previsti nella compresa a governo misto dovranno attenersi al rilascio minimo di copertura pari al 40% e all'estensione massima delle tagliate pari 3-5 ha;

c. il pascolo in bosco è sempre vietato, indipendentemente dalle categorie e dalle strutture forestali presenti.

5) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)